



COMUNE DI MONTE RINALDO
PROVINCIA DI FERMO

Regolamento di Polizia Rurale

INDICE

TITOLO I INTRODUZIONE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione

Art.2 Il servizio di polizia rurale

Art.3 Espletamento del Servizio di Polizia Rurale

TITOLO II NORME DI COMPORTAMENTO

CAPO II RISPETTO DEI BENI PRIVATI E COMUNALI

Art.4 Pulizia dei terreni incolti

Art.5 Divieto di ingresso nei fondi altrui

Art.6 Esercizio del diritto di passaggio

Art.7 Raccolta dei frutti sui beni dei privati

Art.8 Accensione dei fuochi nei fondi

Art.9 Spargimento del letame

CAPO III PASCOLO E DETENZIONE DEGLI ANIMALI

Art.10 Modalità del pascolo

Art.11 Introduzione di animali e pascolo abusivo

Art.12 Casi di chiusura obbligatoria dei pascoli

Art.13 Pascolo in orario notturno

Art.14 Transito del bestiame

Art.15 Detenzione di animali ad uso amatoriale e da cortile

CAPO IV FOSSI, CANALI, REGIME DELLE ACQUE ED IRRIGAZIONE

Art.16 Tutela e manutenzione dei fossi e dei canali

Art.17 Gestione del flusso delle acque piovane

Art.18 Irrigazione

CAPO V SIEPI, ALBERATURE E MOVIMENTO TERRA

Art.19 Siepi ed alberi prospicienti le strade

Art.20 Piantumazione ai confini

Art.21 Aratura dei terreni - Distanze di rispetto dalle strade e dai canali nell'esercizio dell'attività agricola

Art.22 Atti vietati sulle strade

CAPO VI INTERVENTI FITOIATRICI IN AGRICOLTURA

Art.23 Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

Art.24 Deriva di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

Art.25 Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature irroranti

Art.26 Smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

Art.27 Conservazione dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

CAPO VII SANZIONI

Art.28 Sanzioni pecuniarie

Art.29 Violazioni reiterate

Art.30 Sanzioni accessorie

CAPO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.31 Norme generali

Art.32 Entrata in vigore

Art.33 Abrogazioni

TITOLO I INTRODUZIONE

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio Comunale, la sicurezza dell'attività agricola e la conservazione del territorio, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse. In particolare le norme perseguono l'obiettivo di rendere compatibile l'attività agricola con la tutela attiva dell'ambiente attraverso la salvaguardia e la manutenzione dei fossi, dei canali, dei rii comunque denominati e delle altre opere di drenaggio a difesa del territorio, la corretta attività di pascolo di animali, la salvaguardia delle strade e di altri manufatti di uso pubblico.
2. Il presente regolamento trova applicazione su tutto il territorio comunale, sul quale viene svolta qualsiasi attività agricola. Ogni attività od opera compresa nel presente regolamento dovrà comunque rispettare le norme di settore e i vincoli ambientali, paesaggistici, idrogeologici o comunque previsti dalla normativa vigente.
3. Oltre alle disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini che in materia saranno dati dall'autorità comunale competente.

Art. 2 Il servizio di polizia rurale

1. Il servizio di polizia rurale consiste nel complesso delle funzioni espletate per assicurare, nell'ambito del territorio comunale, l'applicazione e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato, della Regione, nonché delle norme del Comune, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto della tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile nonché del diritto di proprietà, nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale nelle campagne.

Art.3 Espletamento del Servizio

1. La vigilanza sul rispetto delle norme di polizia rurale è garantita dal personale di Polizia Locale, nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria nell'ambito delle rispettive competenze.
2. Al Sindaco, salvo i poteri straordinari esercitati ai sensi degli articoli 50 e 54 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, è demandata la facoltà di emettere ordinanze finalizzate all'applicazione e al rispetto delle norme del presente regolamento, che abbiano il carattere della generalità.
3. Fatte salve le sanzioni previste da leggi e regolamenti dello Stato e della Regione e da altre norme gerarchicamente sovraordinate a quelle comunali, le ordinanze finalizzate all'applicazione e al rispetto delle norme del presente Regolamento sono emanate dal funzionario incaricato quando sono destinate ad un soggetto determinato.

TITOLO II NORME DI COMPORTAMENTO

CAPO II RISPETTO DEI BENI PRIVATI E COMUNALI

Art. 4 Pulizia dei terreni incolti

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato, i terreni non edificati devono essere tenuti puliti e rispettosi del comune decoro dai rispettivi proprietari o conduttori;
2. I proprietari ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia il loro uso e destinazione, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti anche se abbandonati da terzi. E' fatto obbligo conservare i terreni costantemente puliti evitando il sorgere di rovi, erbe infestanti, ecc. provvedendo all'esecuzione di almeno tre sfalci nel periodo estivo o comunque evitare di lasciarli in evidente stato di abbandono per impedire il proliferare di insetti, ratti, ecc;
3. In caso di inadempienza l'autorità competente con propria ordinanza intima la pulizia delle aree assegnando un termine congruo per l'esecuzione del lavoro. Nel caso di ulteriore inosservanza, salva l'applicazione della relativa sanzione pecuniaria, l'amministrazione comunale provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori.

Art. 5 Divieto di ingresso nei fondi altrui

1. Il proprietario ha diritto di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo, con l'unico limite di rendere possibile l'esercizio di eventuali servitù gravanti sullo stesso;
2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 842 e 843 del codice civile, è vietato accedere al fondo che risulti chiuso da recinzione, da siepe viva o da altra stabile struttura di delimitazione della proprietà privata; è altresì vietato accedere al fondo qualora lo stesso evidenzii la presenza di idonea segnaletica dalla quale risulti l'intenzione di interdire l'ingresso agli estranei;
3. Il divieto di accesso nei fondi altrui può essere temporaneamente limitato, con l'adozione di una specifica ordinanza, qualora uno stato di emergenza o necessità, causato dalla sopravvenuta impraticabilità di una strada pubblica, imponga l'attraversamento del fondo stesso.

Art.6 Esercizio del diritto di passaggio

Il diritto di passaggio nei fondi altrui per l'esercizio della caccia e per la raccolta di funghi e tartufi, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a limitare, quanto più possibile, i danni che alle proprietà di altri possano derivare dall'esercizio stesso e che, comunque, vanno refusi;

Art.7 Raccolta dei frutti sui beni dei privati

1. Sui fondi altrui delimitati da fosso, siepe viva, recinzione o da un altro stabile riparo è vietato spigolare, rastrellare e raspollare senza il consenso del proprietario, anche se i fondi risultano interamente spogliati dal raccolto.
2. Il consenso suddetto non si presumerà, ove non risulti da atto scritto o dalla presenza o conferma del proprietario.
3. Il divieto di cui al comma 1 del presente articolo non sussiste laddove i fondi risultano non delimitati e se i frutti rinvenibili sono stati abbandonati dal proprietario al termine delle operazioni di raccolta.
4. I frutti delle piante, ancorché situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso. Quelli spontaneamente caduti sul terreno altrui o sulle pubbliche vie o piazze appartengono, rispettivamente, al proprietario del terreno su cui il ramo sporge o a chi li raccoglie.

Art.8 Accensione dei fuochi nei fondi

1. Nei centri abitati, così come definiti dal Codice della Strada, è vietato accendere fuochi per lo smaltimento della sterpaglia, dei residui della potatura, dei residui della manutenzione e taglio delle siepi, dei residui colturali. Lo smaltimento di questi residui dovrà avvenire mediante il loro conferimento presso i centri di raccolta predisposti dal Comune.
2. Fuori dei centri abitati lo smaltimento di cui al comma 1 potrà avvenire quando i residui risultano essere secchi, salvo diversa determinazione della Giunta Regionale, nel periodo tra il 16 settembre ed il 30 giugno successivo, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 182 c. 6 bis del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Il proprietario dovrà adottare le precauzioni indispensabili per prevenire incendi e non arrecare danni a persone e cose. A tal fine il cumulo del materiale destinato all'abbruciamento deve essere collocato ad una distanza minima di 100 metri da strade e luoghi pubblici, dalle ferrovie, dalle abitazioni, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi e da qualsiasi deposito di materiale infiammabile o combustibile.
3. Il proprietario del fondo o il conduttore deve assicurare la presenza ininterrotta di un adeguato numero di persone maggiorenni durante lo svolgimento di tutte le operazioni di abbruciamento, fino al completo spegnimento dei fuochi, onde evitare ogni pericolo di riaccensione. Durante le operazioni di abbruciamento il fumo non dovrà interessare abitazioni, strade e nuclei abitati.
4. Nelle giornate ventose le operazioni di accensione ed abbruciamento non sono consentite.

Art.9 Spargimento di letame

1. Lo spargimento di letame o liquami, per uso agronomico, nei terreni agricoli deve avvenire ad una distanza superiore a 100 metri dal centro abitato o da singole abitazioni e comunque si deve evitare l'emissione di odori sgradevoli, inconvenienti igienico sanitari e molestie a terze persone.
2. A distanze inferiori dei limiti di cui al punto precedente è ammesso lo spandimento di letame o liquami purché siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli e viene realizzato contestualmente ad un adeguato intervento di aratura nell'arco della stessa giornata.

CAPO III PASCOLO E DETENZIONE DEGLI ANIMALI

Art.10 Modalità di pascolo

1. I proprietari e i conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare le norme delle leggi nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni eventualmente emanate in materia dagli organi competenti e degli altri regolamenti che avessero attinenza con il presente.
2. Per le strade il bestiame deve essere guidato e custodito da persone capaci e in numero sufficiente, in modo da impedire che, con lo sbandamento o la fuga, rechi danni ai fondi finitimi alle strade, molestia ai passanti ed intralcio al traffico.

Art.11 Introduzione di animali e pascolo abusivo

1. L'introduzione e l'abbandono di animali nel fondo altrui ed il pascolo abusivo sono regolati dall'art. 636 C.P. e, relativamente ai terreni o fondi pubblici, dall'art. 639-bis C.P.

E' vietato il pascolo di bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali alle strade pubbliche. Nei fondi aperti non potrà tenersi pascolo di bestiame senza la conveniente custodia e le cautele necessarie ad impedire danni.

Art.12 casi di chiusura obbligatoria dei pascoli

Nel caso di terreni che non siano chiusi da ogni parte, mediante muri, recinzioni o siepi e che non abbiano gli ingressi sbarrati in modo da rendere impossibile l'uscita del bestiame, è proibito lasciare sciolti equini, bovini, suini, o altri animali che abbiano l'istinto di cozzare, calciare o mordere.

Art.13 Pascolo in orario notturno

1. Il pascolo durante le ore notturne è consentito soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare a persone, veicoli o alle proprietà circostanti. Il proprietario del bestiame, qualora il fatto non costituisca reato più grave, è tenuto alla rifusione dei danni provocati dai suoi animali.

Art.14 Transito del bestiame

1. Lungo le strade pubbliche la circolazione di animali condotti al pascolo è consentita solo sulle strade classificate sotto il profilo tecnico funzionale come "strade locali".
2. E' vietato, in ogni caso, condurre moltitudini di animali al pascolo lungo strade caratterizzate da intenso traffico a prescindere dalla loro classificazione tecnico funzionale.
3. Fatte salve le disposizioni dell'art. 184 del Codice della Strada, D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285, di seguito denominato C.d.S., nel percorrere le "strade locali", i conduttori di armenti o greggi o altre moltitudini di animali devono osservare la massima cura nella conduzione degli stessi onde impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni, molestie, timori per le persone e/o danneggiamento a cose.
4. Nelle strade pubbliche e nelle piazze è vietata la sosta del bestiame.

Art.15 Detenzione di animali ad uso amatoriale e da cortile

1. I proprietari di animali detenuti ad uso amatoriale e da cortile con destinazione ad uso alimentare familiare sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari e tipici di ogni specie, sia per il loro benessere che per non procurare molestie a cittadini terzi e ad altri animali di proprietari terzi nel rispetto delle leggi e dei regolamenti.
2. Si fa riferimento in particolare a:
 - a) tutte le cure e vaccinazioni ritenute necessarie per ogni specie e considerate dalle leggi sanitarie vigenti fondamentali per la normale profilassi;
 - b) rispettare le norme minime per il benessere fisiologico dell'animale, mantenendolo in ambienti idonei (recinti, paddock, voliere, ecc.) ed alimentandolo adeguatamente, in modo da evitare che l'animale possa creare disturbo a persone terze con emissione di odori molesti oppure con manifestazioni di sofferenza;
 - c) contenere i disturbi (es. abbaiare frequente, ululati, canti frequenti e prolungati, ecc.) che gli animali potrebbero arrecare a persone terze specie durante certi periodi dell'anno (periodi degli amori, cambio delle stagioni, ecc.) e legati alla fisiologia e all'indole di ogni specie;
3. I cani a guardia delle proprietà rurali possono essere lasciati liberi di circolare nel fondo di proprietà solo se lo stesso risulta adeguatamente recintato per prevenire qualsiasi pericolo o danno a terzi.
4. I proprietari dei suddetti cani devono impedire che gli stessi vaghino per la campagna e costituiscano pericolo per le persone e gli animali.
5. Ai cani da guardia delle case coloniche e dei fabbricati rurali posti in prossimità delle strade deve essere impedito l'accesso alle strade stesse.

CAPO IV FOSSI, CANALI REGIME DELLE ACQUE ED IRRIGAZIONE

Art.16 Tutela e manutenzione dei fossi e dei canali

1. Sono proibiti l'alterazione dei fossi laterali alle strade e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, l'intubamento anche parziale e precario di quelli esistenti compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, salvo il permesso dell'Autorità competente.
2. E' vietato sbarrare, intercettare o costruire qualsiasi opera sui corsi d'acqua superficiali, canali e fossi senza l'autorizzazione dell'Autorità competente.
3. Ai proprietari o ai conduttori del fondo ed ai frontisti di corsi d'acqua pubblici (fiumi e torrenti) è fatto obbligo di evitare l'esecuzione di opere in alveo e ogni alterazione della vegetazione ripariale nella fascia di m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, salvo autorizzazione dell'Ente Competente.
4. I proprietari o conduttori del fondo, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni, sono tenuti a mantenere in piena efficienza i fossi di guardia, di scolo, le cunette stradali in corrispondenza degli

accessi ai fondi e tutte le altre opere di sistemazione, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulatisi così da garantire il naturale deflusso delle acque. Tali obblighi sussistono anche per i terreni a coltura agraria nei quali siano state sospese, temporaneamente o permanentemente, le lavorazioni del suolo.

5. Negli interventi di manutenzione dei fossi stradali è necessario operare in modo da non incidere in nessun caso il piede della scarpata sovrastante, eventualmente riducendo, ove indispensabile, la superficie della sezione del fosso medesimo.

6. Le distanze da osservare per piantare alberi in prossimità dei confini con il demanio idrico, sono quelle di almeno metri 4 per gli alberi di piccolo fusto e di metri 8 per gli alberi ad alto fusto. In tale fascia è comunque vietato bruciare, estirpare o sradicare la vegetazione ripariale presente al fine di non pregiudicare la stabilità delle sponde.

7. Ai proprietari di fossi e/o canali privati, di corsi d'acqua privati, naturali o no, o ai loro aventi causa, è fatto obbligo di provvedere alla pulizia dalla vegetazione in modo tale da renderli sgombri dall'eccessiva proliferazione e da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano, anche nel caso di intensificazione dei flussi idrici, il naturale deflusso delle acque, impedendone la fuoriuscita nelle aree circostanti.

8. I fossi di proprietà privata e i tombini prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico devono essere spurgati almeno una volta all'anno e, occorrendo, anche più volte, a cura e spese dei proprietari o dei conduttori dei fondi.

9. Fatto salvo quanto previsto dal comma seguente, al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche, è fatto divieto ai proprietari, ai conduttori dei fondi e a tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni di sopprimere fossi e canali o di intubarli, totalmente o parzialmente, senza l'autorizzazione dell'Ente competente.

10. Nelle ricomposizioni fondiarie e sistemazioni agrarie è fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi una rete di affossature che garantisca almeno la preesistente capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento.

11. Qualora da un evento meteorico che non abbia il carattere della eccezionalità riconosciuta con decreto, derivino danni a manufatti o proprietà altrui, scaturisce la responsabilità a carico del proprietario o del conduttore del fondo che sono tenuti alla rifusione dei danni prodotti qualora non siano state messe in atto le indicazioni di cui al presente articolo e salvo i casi di cui agli artt. 426 e 427 del Codice Penale.

12. In prossimità dei corsi d'acqua è vietato il deposito ancorché temporaneo di materiali che potrebbero disperdersi nel corso d'acqua stesso.

Art.17 Gestione del deflusso delle acque piovane

1. Al fine di garantire un'appropriata sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso, idonea a prevenire fenomeni di dissesto anche nel caso di eventi atmosferici ordinari, le acque piovane che cadono sui terreni, coltivati o no, devono essere regimate dai proprietari o dai conduttori dei fondi, attraverso la realizzazione di fossi di scolo (scoline).

2. Le scoline devono essere realizzate in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e dimensionate per lunghezza della sezione e pendenza in modo tale da garantire il deflusso regolare delle acque intercettate fino al collettore di destinazione.

3. Le scoline che si dimostrino o fossero incapaci di contenere l'acqua che in esse confluisce e di smaltirla senza danni a terzi o alle cose, dovranno essere convenientemente, allargate, approfondite e opportunamente regimate.

Art.18 Irrigazione

1. L'irrigazione delle colture deve essere effettuata in modo tale da non arrecare danni o molestie a terzi.

2. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade pubbliche deve essere regolata in modo tale che le acque non cadano sulla sede stradale, né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.

3. In ottemperanza agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo, gli aventi diritto sui terreni laterali sui quali si effettua l'irrigazione devono collocare gli apparecchi per l'irrigazione ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata, ed inoltre devono realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.

CAPO V SIEPI, ALBERATURE E MOVIMENTO TERRA

Art.19 siepi ed alberi prospicienti le strade

1. Per le distanze dal confine stradale da rispettare ai fini della piantumazione di siepi ed alberi si osservano le distanze previste dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.

2. I proprietari o i conduttori dei fondi frontisti di strade comunali, vicinali e private aperte al pubblico, con siepi, alberi e vegetazioni varie, in prossimità del confine stradale, sono tenuti a sfrondare i rami protesi sulla sede stradale a quote inferiori a metri 5 (cinque), sui marciapiedi od altri passaggi pedonali ciclabili inferiori a metri 3 (tre), onde consentire adeguata visibilità e libera circolazione dei veicoli e dei pedoni. I rami e le fronde degli

alberi non dovranno in alcun modo creare ostacolo alla segnaletica stradale, alla pubblica illuminazione e/o altre infrastrutture stradali. Le radici degli alberi protese verso la pubblica via dovranno essere recise in modo da non alterare la pavimentazione della stessa o altre infrastrutture stradali salvo che gli stessi siano oggetto di tutela ambientale.

3. I proprietari o i conduttori di cui al comma precedente sono tenuti, con opportuni accorgimenti ovvero con raccolta o potature preventive, ad evitare che eventuali frutti, bacche o rami cadano sulla sede stradale creando pericolo o disagio alla circolazione. Qualora ciò avvenga dovranno intervenire tempestivamente per prevenire pericoli per la circolazione.

4. Gli alberi piantumati nelle vicinanze delle strade comunali, vicinali e private aperte al pubblico, che per la loro altezza, grossezza, inclinazione o secche che possano cadere ed arrecare pericolo per la circolazione stradale dovranno essere rimossi.

5. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 2 è tenuto a procedere allo sfrondamento in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sul fondo, ai quali tale violazione sia imputabile. L'autorità comunale competente dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale l'ente procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle spese sostenute.

Art.20 Piantumazioni ai confini

1. Per le piantumazioni di alberi, viti e siepi al confine delle proprietà private si applicano le disposizioni dell'articolo 892 del codice civile:

a) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;

b) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;

c) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore a due metri e mezzo;

d) un metro qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

2. La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo ove fu fatta la semina.

3. Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

4. Per il taglio di rami e/o radici che invadono il fondo del vicino si applicano le seguenti disposizioni di cui all'art. 896 del codice civile: quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi gli usi locali.

5. Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.

6. Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero, il proprietario del fondo deve permettere l'accesso a chi vuole riprendere la cosa sua o consegnare la cosa ai sensi dell'art. 843 c.c.

7. Ai proprietari o ai conduttori del fondo è fatto obbligo di mantenere in efficienza la viabilità poderal e di rispettare gli alberi isolati o a gruppi nonché le siepi e i filari d'alberi confinari, ai sensi di quanto previsto dalle leggi regionali in materia, salvo il permesso dell'Autorità competente.

Art.21 Aratura dei terreni

Distanze di rispetto dalle strade e dai canali nell'esercizio dell'attività agricola

1. I proprietari dei fondi agricoli che confinano con i fossi delle strade pubbliche comunali, vicinali e private aperte al pubblico o i loro aventi causa, non possono arare i loro fondi sul lembo del fosso delle strade ma devono formare tra il fosso e il loro fondo, regolare capezzagna (o cavezzagna) di almeno metri 3 per l'aratura trasversale e di almeno metri 1 per l'aratura longitudinale per potervi compiere le necessarie manovre con l'aratro, le macchine operatrici o qualsiasi altro mezzo agricolo, senza impegno o danneggiamento delle strade, delle ripe e dei fossi.

2. I frontisti delle strade di cui al comma 1 non dotate di cunetta, per le manovre con i mezzi agricoli senza arrecare danno alle strade stesse, non possono arare i loro fondi sino al confine di proprietà stradale, ma devono formare lungo la stessa una regolare capezzagna di almeno metri 3 per l'aratura trasversale e di almeno metri 1 per l'aratura longitudinale.

3. Le distanze da osservare per l'aratura nelle vicinanze di acque pubbliche o di uso pubblico sono di metri 1 per l'aratura longitudinale e di metri 3 per quella trasversale al fine di potervi compiere le necessarie manovre con l'aratro, le macchine operatrici o qualsiasi altro mezzo agricolo.

4. Sulle capezzagne è ammesso l'inerbimento naturale o controllato purché le lavorazioni necessarie siano di tipo superficiale (massimo 25 cm. fresatura, erpicatura, estirpatura, ecc.), in modo da non danneggiare la compattezza del terreno.

5. L'aratura dei terreni in pendio, nei pressi delle strade, dovrà essere effettuata a scolgere a monte della strada,

onde evitare il pregiudizievole accumulo di terreno, a colmare a valle della stessa per evitare l'eccessiva asportazione di terreno. Il solco di aratura deve correre parallelo alla strada e la zolla prodotta dal solco dovrà essere rivolta al lato opposto della strada.

6. E' vietato occupare le strade pubbliche o ad uso pubblico con trattori e macchine agricole operatrici per l'effettuazione di manovre attinenti le attività agricole.

7. Le scarpate dei fondi laterali alle strade o ai fossi devono essere mantenute in stato tale da impedire lo scoscendimento dei terreni, l'ingombro della sede stradale, delle sue pertinenze (fossi, canalette ecc.) o dei fossi. Devono altresì essere mantenuti sgombri i fossi dal terreno che vi fosse eventualmente caduto in modo da garantire il libero deflusso delle acque.

Art.22 Atti vietati sulle strade

1. Salvo quanto previsto dal vigente Codice della Strada, sulle strade comunali e vicinali è vietato:

a) condurre trattori cingolati che non siano muniti di sovrappattini o che abbiano ruote metalliche non protette da parti lisce;

b) trainare a strascico legname, fascine o altro materiale a meno che le strade non siano coperte da uno strato di neve o di ghiaccio sufficiente ad evitare il danneggiamento della sede stradale.

CAPO VI INTERVENTI FITOSANITARI IN AGRICOLTURA

Art.23 Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. Nelle zone agricole è consentita l'irrorazione di fitosanitari e loro coadiuvanti purché la miscela irrorata non raggiunga persone, animali o veicoli transitanti lungo le strade.

2. L'irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti è vietata in presenza di brezza, ovvero di vento tale da rendere foglie e rametti costantemente agitati.

3. Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela delle acque potabili la quale distanza da rispettare è di 200 metri dai punti di prelievo di acque potabili, in prossimità di fiumi, pozzi e canali ed altri corpi idrici l'irrorazione con prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti la distanza minima è di 30 metri per i prodotti classificati come tossici, molto tossici, o che riportano specifiche indicazioni di pericolo, questa distanza può essere ridotta a 10 metri se si adottano misure per il contenimento della deriva, come specificato dalle normative locali e dall'etichetta del prodotto. Alcune etichette possono richiedere una fascia di rispetto più ampia, ad esempio 20 metri.

Art.24 Deriva di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. L'irrorazione di prodotti fitosanitari è consentita purché la miscela irrorata, durante il fenomeno della deriva, non raggiunga persone, animali, la proprietà di terzi o veicoli transitanti lungo le vie.

Art.25 Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature irroranti

1. Le operazioni di rifornimento, lavaggio e scarico di eventuali residui e la manutenzione delle attrezzature utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti non possono essere effettuare in luogo pubblico o aperto al pubblico.

2. Il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti deve essere effettuato con metodi e dispositivi tecnici che siano idonei a prevenire l'immissione di miscela nei corpi idrici e nelle reti degli acquedotti.

3. E' vietato il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti con un collegamento diretto con le condotte di acque potabili; qualora si intenda rifornire le attrezzature irroranti con acqua potabile, la stessa deve essere prelevata con cisterne non contaminate da prodotti fitosanitari e da altre sostanze nocive.

4. Qualunque siano le cisterne di rifornimento, queste devono essere collegate alla fonte con sistemi di prelievo che permettano la tracimazione delle acque dai contenitori e che impediscano fenomeni di riflusso nella condotta idrica.

5. Per il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti, è ammesso il prelievo da corsi d'acqua o canali irrigui solo nel caso in cui si utilizzi uno specifico dispositivo di prelievo dotato di sistema anti riflusso ed a condizione che le cisterne non siano tenute a pressione.

6. E' vietato lo scarico concentrato in forma puntuale della miscela residua e delle acque di lavaggio del circuito delle attrezzature impiegate per la distribuzione di fitosanitari e loro coadiuvanti; la eliminazione di tali residui è consentita, oltre che con il conferimento a ditte specializzate nello smaltimento di rifiuti pericolosi, mediante la ridistribuzione diffusa e non puntuale degli stessi nel fondo ove è stato effettuato l'intervento di irrorazione.

7. E' vietato lo scarico della miscela residua e delle acque di lavaggio delle attrezzature irroranti in corsi o specchi d'acqua, fogne, canali, cunette stradali, scoline e pozzi.

Art.26 Smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere conferiti a ditte abilitate alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti speciali o smaltiti presso impianti autorizzati; qualora nel territorio comunale non sia

ancora stato attivato un servizio di gestione di tali rifiuti, i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere temporaneamente conservati, ai sensi e nel rispetto dell'art.183 comma 1 lettera m) del D.Lgs. 03.04.2006, n.152, in luoghi protetti ed inaccessibili a persone non autorizzate ed agli animali.

2.I luoghi di stoccaggio dovranno essere individuati prima del loro uso e mostrati all'autorità competente in caso di controllo.

Art.27 Conservazione dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. I prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere conservati in luoghi o contenitori adeguatamente areati, non umidi, inaccessibili a persone non autorizzate e ad animali, e laddove non siano presenti derrate alimentari, mangimi o foraggi.
2. All'esterno dei locali o sui contenitori di stoccaggio dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti deve essere apposto un idoneo cartello recante la dicitura "Materiale tossico" o "Veleno" o "Simili".
3. I luoghi di stoccaggio dovranno essere individuati prima del loro uso e mostrati all'autorità competente in caso di controllo

CAPO VI SANZIONI

Art.28 Sanzioni pecuniarie

- 1.Salvo che la legge non disponga altrimenti, l'inosservanza delle norme al presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00
- 2.Per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 29 Violazioni reiterate

- 1.In caso di reiterazione di violazioni al presente regolamento (articolo 8bis della Legge n. 689/81) si applica il massimo della sanzione pecuniaria.

Art. 30 Sanzioni accessorie

- 1.Per le violazioni alle norme del presente regolamento di cui agli articoli 16 e 21 all'applicazione della sanzione pecuniaria consegue l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive.

CAPO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.31 Norme generali

- 1.Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento si fa rinvio a quanto dispone il codice civile e ad ogni altra norme legislativa in materia.

Art. 32 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione e pubblicazione ai sensi di legge.

Art. 33 Abrogazioni

- 1.Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono da considerarsi abrogate tutte le norme o parti di esse contenute in altri regolamenti comunali, provvedimenti ordinatori e disposizioni che risultano in contrasto con il presente regolamento.